



COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

Provincia di Perugia

Ordinanza

REGISTRO GENERALE N. 6 del 14-02-2021

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – CORONAVIRUS – COVID 19 –
ULTERIORI MISURE PREVENTIVE IN AMBITO SCOLASTICO. SCUOLA
DELL'INFANZIA E SPAZIO GIOCO.**

IL SINDACO

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in essere per infezione da SARS-COV-2, e dei provvedimenti emergenziali in vigore che di seguito si richiamano:

1. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 14/01/2021;
2. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;
3. Ordinanza Ministro della Salute del 16.01.2021, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, l'Umbria è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";
4. Ordinanze della Presidente della Regione Umbria:
 - n. 7 del 23/01/2021 recante ulteriori misure di contrasto al contagio;
 - n. 14 del 06/02/2021 recante ulteriori misure di contrasto al contagio;
 - n. 16 del 12/02/2021 recante ulteriori misure di contrasto al contagio;

Visto , in particolare l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza Presidente della Regione Umbria n. 14 del 6.02.2021 che include il Comune di Monte Castello di Vibio insieme a tutti i Comuni della Provincia di Perugia e ad alcuni Comuni della Provincia di Terni, in un territorio ritenuto passibile di interventi di prevenzione di natura particolarmente stringente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 DPCM 14/1/21.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

ATTESO che:

- nel tardo pomeriggio del 13/02/2021 veniva reso noto il provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (T.A.R.) rep. n°29/2021 del 13/02/2021 il quale stabiliva la sospensione dell'efficacia del disposto di cui all'Art. 2 comma 2° dell'Ordinanza Regione Umbria n°14 del 06/02/2021 che disponeva: "...*la sospensione di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi di età sia pubblici che privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, i servizi educativi della scuola dell'infanzia, statale e/o paritaria, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65...*";

RILEVATO che:

- la situazione epidemiologica del territorio comunale in data odierna conta 16 soggetti positivi di cui 6 in età compresa tra 0 e 7 anni e che negli ultimi giorni il numero crescente di casi ha interessato intere famiglie, con cluster originati proprio dai bambini;

- la predetta situazione in termini epidemiologici si appalesa assolutamente preoccupante dandosi che, nelle fasi precedenti della pandemia (marzo/maggio 2020, ottobre/dicembre 2020) mai si è arrivati nel territorio comunale ad un numero di contagiati così elevato e collocato in un arco temporale così ristretto;
- la accertata presenza nella Regione Umbria delle cosiddette "varianti al Coronavirus Covid 19" ossia "variante brasiliana" (caratterizzata da celerissima propagazione del contagio) e "variante inglese" (che colpisce i soggetti più giovani, in precedenza raramente colpiti dal virus) porta a ritenere che – per la notoria mobilità infraregionale negli spostamenti – si possano verificare (o si siano già verificate) anche propagazione dei contagi delle predette varianti anche nel nostro territorio comunale;
- risulta urgente e determinante acquisire dati scientifici e valutazioni epidemiologiche aggiornate agli ultimi giorni – soprattutto in relazione alla crescita importante del numero dei contagi dei decessi e delle ospedalizzazioni - di competenza del C.T.S. Regionale che per ovvi motivi di ristrettezza temporale non potrà fornire tali informazioni e valutazioni se non tra qualche giorno;
- ridurre la mobilità nel territorio e le occasioni di incontro risulta essere, al momento, il determinante strumento di contenimento in attesa del prossimo avvio della campagna vaccinale;
- operare la riapertura delle scuole dell'infanzia e dello "SPAZIO GIOCO" in anticipo di una settimana rispetto alle scuole primarie, medie e superiori che continuerebbero invece la didattica a distanza fino al 21.02.2021 , potrebbe di fatto anche vanificare l'intento precauzionale sotteso alla scelta di sospendere per tale ordine di scuole la didattica in presenza, attesa la composizione media dei nuclei familiari che per la maggioranza risultano comprendere sia minori che frequentano le

- scuole dell'infanzia sia quelli che frequentano le scuole di livello superiore ;
- da ultimo, va evidenziato che, come segnalato dalle Direzioni Didattiche, la ripresa immediata dell'attività in presenza di asili nido e scuole dell'infanzia, presenterebbe una serie di problematiche di carattere logistico e inerenti le mense (con approvvigionamento di derrate alimentari), i trasporti, il rientro del personale etc, difficilmente conciliabili con la repentinà conseguente alla situazione determinata dalla pronuncia del Giudice Amministrativo richiamata in premessa.

Sentita la Giunta Comunale unanimemente concorde sul provvedimento;

Ritenuto che l'obiettivo di garantire la salute della cittadinanza in questo caso coincide con il perseguimento della massima prevenzione possibile e attuabile al fine di limitare la propagazione dei contagi nella popolazione, in tal caso riducendo la mobilità sul territorio, le occasioni di incontro ed interscambio fra persone e nuclei familiari, che risulterebbero invece correlate alla ripresa dell'attività della Scuole dell'Infanzia e dell'attività dello "Spazio Gioco"

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

La sospensione delle attività del servizio socio educativo SPAZIO GIOCO e dell'attività della Scuola dell'infanzia Rita Levi Montalcini fino al 20.02.2021 (compreso).

DISPONE

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monte Castello di Vibio e diffuso attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione dell'Umbria, alla Prefettura UTG di Perugia e alla Stazione dei Carabinieri di Monte Castello di Vibio.

Copia della medesima è altresì inviata per competenza e osservanza alla Dirigente Scolastica della Direzione Didattica di Marsciano.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Monte Castello di Vibio, 14.02.2021

IL SINDACO

Daniela Brugnosi

Documento Firmato Digitalmente

Monte Castello di Vibio, 14-02-2021

Il Responsabile

Documento Firmato Digitalmente